

DELIBERA N. 688/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEONORD S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “VIDEONORD”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 3 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 3, comma 8, e 8, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto di contestazione del 22 settembre 2010 n. 14/11/DIC/UDIS – PROC. 42/PR della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 7 settembre 2011, a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A pervenuta in data 6 giugno 2011 (prot. n. 28222), con il quale è stata contestata alla società Videonord S.r.l, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Videonord*”, la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, comma 3 del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver diffuso immagini salienti e correlate, in un programma diverso dal telegiornale e dal telegiornale sportivo, degli incontri calcistici Milan - Bologna, giocato in data 1° maggio 2011, Cesena - Inter, disputato in data 30 aprile 2011 alle ore 18.00 e Juventus - Catania, disputato in data 23 aprile 2011 alle ore 21, in presunta violazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e del Regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS come modificata, nel corso del programma di approfondimento sportivo “*Il campionato dei campioni*”, andato in onda in data 1° maggio 2011, dalle ore 23.00 circa alle ore 00.30 circa del 2 maggio 2011, per una durata complessiva di circa tre minuti.

In particolare, nel corso del programma già identificato, il conduttore modera un dibattito in merito ai risultati ed alle prestazioni atletiche di diverse squadre, in particolare di Milan, Inter e Juventus, con specifico riferimento alle scelte di formazioni e allenatori da ingaggiare da parte delle società per il prossimo campionato. Nella prima parte della trasmissione il dibattito si incentra sulla squadra del Milan ed è supportato dalla trasmissione, dalle ore 23.04 per circa trenta secondi, di parte della conferenza stampa dell’allenatore Massimo Allegri, tenutasi in conclusione dell’incontro Milan - Bologna, giocato in data 1° maggio 2011, valevole per la 16^a giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim 2010/2011. A seguire, alle ore 23.15 per circa trenta secondi, viene trasmessa l’intervista del giocatore Giampaolo Pazzini rilasciata successivamente all’incontro Cesena – Inter, disputato in data 30 aprile 2011, anch’esso valevole per la 16^a giornata di ritorno, seguita dalla trasmissione di immagini salienti dello stesso incontro per una durata complessiva di circa un minuto. Le medesime immagini vengono nuovamente trasmesse alle ore 23.38 circa. Successivamente, a supporto della discussione riguardante l’andamento della squadra della Juventus, viene mandata in onda parte della conferenza stampa dell’allenatore Gigi Del Neri, accompagnata da immagini salienti dell’incontro Juventus – Catania, disputato in data 23 aprile 2011, valevole per la 15^a giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim 2010/2011. La trasmissione termina alle ore 00.30 circa del 2 maggio 2011; il conduttore, nel salutare e ringraziare

gli ospiti e il pubblico, rinnova l'appuntamento alla settimana successiva, precisando "Ci rivediamo martedì per Barcellona – Real Madrid". Nel corso dell'intero programma, all'interno della striscia informativa a scorrimento posizionata nella parte bassa dello schermo, viene comunicato al pubblico che la trasmissione "Il campionato dei campioni" va in onda "ogni domenica alle 22.50 e il martedì e il giovedì alle 20.45, su Odeon TV";

VISTE le memorie giustificative presentate in data 7 ottobre 2011 (prot. n. 53162), e in data 11 ottobre 2011 (prot. n. 54161), in cui la Società sostiene di essere nell'impossibilità di articolare difese utili, non trovandosi più in condizione di verificare la veridicità delle affermazioni riportate nella segnalazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A e nel conseguente atto di contestazione. Secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990, infatti, le emittenti televisive hanno l'obbligo di conservare le registrazioni delle immagini trasmesse per novanta giorni dall'effettiva trasmissione. La Società segnala che la notifica dell'atto di contestazione è avvenuta quando il termine dell'obbligo di conservazione delle immagini era già decaduto e, quindi, che la stessa non può efficacemente articolare le difese del caso. Di conseguenza la Società avanza richiesta di archiviazione del procedimento;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla Società, in quanto quest'ultima avrebbe ben potuto esercitare il diritto garantito dalla legge n. 241/90 di accedere agli atti del procedimento, ivi incluse le registrazioni della trasmissione, disponibili presso l'Ufficio secondo le modalità previste nel "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" approvato con delibera dell'Autorità n. 217/01/CONS e successive modifiche ed integrazioni, possibilità espressamente richiamata anche nell'atto di contestazione notificato. Attraverso l'accesso, infatti, la Società avrebbe potuto prendere visione delle registrazioni fornite a supporto della segnalazione e valutare la possibilità di articolare difese utili. Va rilevato, peraltro, che la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha trasmesso la segnalazione contestualmente alla Società e all'Autorità attraverso la quale evidenziava la supposta violazione del Regolamento. Ponendo in essere la normale diligenza, quindi, già in occasione della comunicazione della Lega la Società avrebbe potuto verificare la veridicità della segnalazione, visionando senza ritardo le immagini relative alla trasmissione di approfondimento "Il campionato dei campioni" del 1° maggio 2011 conservate a norma di legge nell'archivio a sua disposizione, considerato che detta comunicazione è pervenuta alla Società entro il termine dei novanta giorni di conservazione delle immagini già richiamato in precedenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, "È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti

temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS *“Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno”;*

RILEVATO che il programma *“Il campionato dei campioni”* non è qualificabile come telegiornale o telegiornale sportivo, stante la specifica definizione contenuta all'art. 1, comma 1, della delibera n. 405/09/CONS che qualifica, alla lett. i), il *“telegiornale”* quale *“trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”* e, alla lett. l), il *“telegiornale sportivo”* quale *“trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite”*, dal momento che la trasmissione in oggetto non ha, invero, caratteristiche riconducibili ad una testata giornalistica sportiva, quanto, piuttosto, ad un programma di approfondimento calcistico a cadenza settimanale, come attestano le parole del conduttore in chiusura della diretta alle ore 00.30 circa del 2 maggio 2011, sopra riportate;

RILEVATO che nel corso del programma *“Il campionato dei campioni”*, trasmesso dalle ore 23.00 circa del 1° maggio 2011 alle ore 00.30 circa del 2 maggio 2011 sono state trasmesse immagini salienti e correlate riferite degli incontri calcistici Cesena - Inter, disputato in data 30 aprile 2011, Milan - Bologna, giocato in data 1° maggio 2011, entrambi valevoli per la 16^a giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim 2010/2011, e Juventus - Catania, disputato in data 23 aprile 2011, valevole per la 15^a giornata del medesimo campionato, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che le repliche televisive del medesimo contenuto editoriale, costituendo pedissequa iterazione di un unico contenuto televisivo senza variazione alcuna, non risultano qualificabili come violazioni autonome ai fini dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dunque non configurano la fattispecie di più violazioni della medesima disposizione, bensì costituiscono un'identica violazione della medesima disposizione la quale non è suscettibile di cumulo per mancanza della requisito della diversità dell'azione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale, corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Videonord S.r.l. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

CONSIDERATO che risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videonord S.r.l., c.f. 01285110035, con sede legale in via Garibaldi, 5, 13100, Vercelli, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Videonord", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione

*amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 688/11/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.*

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 688/11/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta giorni** dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Videonord S.r.l., c.f. 01285110035 e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola